

**RICONOSCIMENTO DEI COSTI PER LA MISURA
DELL'ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE E
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSA IN SERVIZIO DEI
SISTEMI DI *SMART METERING* DI SECONDA GENERAZIONE
Triennio 2020-2022**

Versione approvata con deliberazione 306/2019/R/EEL

INDICE

Articolo 1 Definizioni	3
Articolo 2 Finalità e principi generali	3
Articolo 3 Vite utili ai fini regolatori	3
Articolo 4 Regimi di riconoscimento dei costi di capitale relativi ai sistemi di misura in bassa tensione per imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo .	4
Articolo 5 Predisposizione e analisi dei piani di messa in servizio di sistemi di smart metering 2G	4
Articolo 6 Aggiornamenti dei piani di messa in servizio 2G.....	6
Articolo 7 Elementi essenziali dei piani di messa in servizio 2G.....	6
Articolo 8 Relazione illustrativa del piano di messa in servizio 2G.....	8
Articolo 9 Piani di dettaglio per la fase massiva	10
Articolo 10 Percorsi di analisi della richiesta di ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime specifico (RARI)	11
Articolo 11 Condizione di spesa massima di capitale per il percorso abbreviato .	12
Articolo 12 Piano convenzionale di messa in servizio dei misuratori	12
Articolo 13 Spesa annuale di capitale prevista dall’ Autorità.....	13
Articolo 14 Aggiornamenti periodici.....	14
Articolo 15 Consuntivazione della spesa effettiva.....	15
Articolo 16 Determinazione della spesa di capitale ammessa ai riconoscimenti tariffari	16
Articolo 17 Determinazione del costo riconosciuto ai fini tariffari.....	17
Articolo 18 Penalità per ritardi rispetto alle previsioni di messa in servizio e per mancato rispetto lieve dei livelli attesi di performance	17
Articolo 19 Riconoscimento dei costi nelle fasi preliminari e iniziali del PMS2..	19
Articolo 20 Monitoraggio dell’ avanzamento e della performance dei sistemi di smart metering 2G	19
Articolo 21 Monitoraggio della consistenza dei misuratori installati presso punti non attivi.....	21

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Allegato A, si applicano le definizioni del Testo Integrato Misura Elettrica (TIME) e le seguenti definizioni:
- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
 - **misuratore 2G di prima messa in servizio**: è un misuratore 2G che è messo in servizio dopo essere stato installato in sostituzione di un misuratore 1G o di un misuratore elettromeccanico o un misuratore 2G che è messo in servizio presso un nuovo punto;
 - **sistema di smart metering 2G**: è un sistema per la misura di energia elettrica in bassa tensione comprendente misuratori 2G e con prestazioni conformi ai livelli attesi di *performance* e tempistiche di messa a regime di cui all'Allegato B della deliberazione 87/2016/R/EEL.

Articolo 2

Finalità e principi generali

- 2.1 Le disposizioni di cui al presente Allegato A intendono favorire lo sviluppo economico ed efficiente del servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione, con minimizzazione dei costi nel lungo periodo, e l'efficacia in termini di prestazioni fornite, intesa come pieno dispiegamento dei benefici dei sistemi di *smart metering* 2G.
- 2.2 Il riconoscimento della spesa di capitale relativa alla messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G presuppone il rispetto delle funzionalità dei misuratori 2G, dei livelli attesi di *performance* dei medesimi sistemi di *smart metering* 2G e delle tempistiche di messa a regime, secondo quanto previsto dalla deliberazione 87/2016/R/EEL.

Articolo 3

Vite utili ai fini regolatori

- 3.1 La vita utile regolatoria per le categorie di cespiti relative al servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione da applicarsi agli investimenti in sistemi di *smart metering* 2G è pari a 15 anni.
- 3.2 Sono previste categorie distinte di cespiti per i misuratori 2G, per i concentratori 2G e per i sistemi centrali di telegestione e telelettura 2G.

Articolo 4

Regimi di riconoscimento dei costi di capitale relativi ai sistemi di misura in bassa tensione per imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo

- 4.1 A partire dall'1 gennaio 2017 per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo si individuano due regimi di riconoscimento dei costi di capitale relativamente ai sistemi di misura in bassa tensione:
- a) regime specifico, regolato dal presente provvedimento, per ogni impresa distributtrice che abbia avviato il proprio piano di messa in servizio di un sistema di *smart metering* 2G e ricevuto la relativa approvazione dell'Autorità;
 - b) regime transitorio, regolato dal TIME, per le imprese distributrici che non abbiano ancora avviato il proprio piano di messa in servizio di un sistema di *smart metering* 2G.
- 4.2 Le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo hanno l'obbligo di avviare il proprio piano di messa in servizio di un sistema di *smart metering* 2G al più tardi dal 2022.
- 4.3 Non è consentito il ritorno al regime transitorio una volta approvata l'ammissione al regime specifico.

Articolo 5

Predisposizione e analisi dei piani di messa in servizio di sistemi di smart metering 2G

- 5.1 L'impresa distributtrice che intenda avviare un sistema di *smart metering* 2G presenta all'Autorità una richiesta di ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime specifico (RARI) che contiene:
- a) un piano di messa in servizio del sistema di *smart metering* 2G (PMS2) sviluppato nel rispetto di quanto previsto dal successivo Articolo 7;
 - b) una presentazione che sintetizza i contenuti del suddetto PMS2;
 - c) una relazione illustrativa del PMS2, redatta in conformità al successivo Articolo 8.
- 5.2 Il PMS2 prevede, di norma, l'avvio della messa in servizio del sistema di *smart metering* 2G in coincidenza con l'inizio di un anno civile (1 gennaio). Il primo anno del PMS2 è di seguito indicato come anno *t*.
- 5.3 La RARI è presentata all'Autorità entro il 15 giugno dell'anno precedente il primo anno del piano di messa in servizio, con esclusione dei PMS2 da avviarsi nel 2020,

per i quali il termine di presentazione della RARI, ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione 126/2019/R/eel, è fissato al 15 settembre 2019.

- 5.4 L'Autorità, ricevuta la RARI e verificatane la completezza rispetto ai requisiti di cui al presente Allegato A, ne dà informazione mediante comunicato sul proprio sito internet e fissa le date di cui ai successivi commi 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.
- 5.5 Di norma entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione del comunicato sul sito internet dell'Autorità, l'impresa distributrice provvede a:
 - a) pubblicare sul proprio sito internet il PMS2 e la presentazione del PMS2;
 - b) rendere disponibile ai soggetti interessati canali di contatto, inclusa una casella di posta elettronica, per la presentazione di quesiti e osservazioni sui documenti indicati alla lettera a).
- 5.6 Di norma entro 25 (venticinque) giorni dalla data di pubblicazione del comunicato sul sito internet dell'Autorità di cui al precedente comma 5.4, i soggetti interessati possono inviare all'impresa distributrice propri quesiti e osservazioni sui contenuti dei documenti pubblicati. Tali quesiti e osservazioni sono destinati a successiva pubblicazione da parte dell'Autorità e dell'impresa distributrice. Qualora un soggetto intenda limitarne la pubblicazione, esso fornisce adeguate motivazioni che giustifichino la richiesta di riservatezza ed invia su formato elettronico una versione destinata alla pubblicazione e una versione riservata.
- 5.7 Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del comunicato sul sito internet dell'Autorità di cui al precedente comma 5.4, l'impresa distributrice organizza una sessione pubblica di presentazione del PMS2. Nell'ambito di tale sessione pubblica l'impresa distributrice fornisce, oltre a una descrizione degli elementi principali del PMS2, esaustive risposte a osservazioni e quesiti ricevuti ed eventuali controsservazioni.
- 5.8 Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del comunicato sul sito internet dell'Autorità di cui al precedente comma 5.4, l'impresa distributrice trasmette all'Autorità in formato elettronico le risposte e le controsservazioni accompagnate da ulteriori risposte a quesiti emersi durante la sessione pubblica, ai fini di successiva pubblicazione da parte dell'Autorità.
- 5.9 Contestualmente alla trasmissione di cui al comma precedente, l'impresa distributrice ha facoltà di trasmettere un PMS2 modificato alla luce dei quesiti e delle osservazioni emerse nella sessione pubblica. L'impresa distributrice pubblica il PMS2 eventualmente modificato con modalità analoghe a quelle previste dal precedente comma 5.5, evidenziando e motivando le modifiche apportate.
- 5.10 Secondo le modalità e le tempistiche individuate al successivo Articolo 10, l'Autorità decide con propria deliberazione sulla RARI e sul PMS2, con facoltà di definire specifiche condizioni vincolanti per l'impresa distributrice.
- 5.11 La decisione di cui al precedente comma 5.10 individua la data di avvio del PMS2 e del regime specifico di riconoscimento dei costi.

Articolo 6

Aggiornamenti dei piani di messa in servizio 2G

- 6.1 Il PMS2 ha durata di 15 (quindici) anni.
- 6.2 Il PMS2 è soggetto, di norma, ad aggiornamenti con cadenza triennale, salvo quanto previsto dal successivo Articolo 14. L'impresa distributrice che richiede aggiornamenti invia all'Autorità una proposta di aggiornamento del PMS2 entro il 15 giugno dell'anno precedente l'inizio di ogni nuovo triennio del PMS2.

Articolo 7

Elementi essenziali dei piani di messa in servizio 2G

- 7.1 Il PMS2 distingue la fase di installazione massiva di misuratori 2G in sostituzione di misuratori 1G o elettromeccanici (fase massiva) e la successiva fase caratterizzata prevalentemente da sostituzioni di misuratori 2G e installazioni su nuovi punti (fase di gestione utenza). Il PMS2 prevede:
- a) la messa in servizio entro il 31 dicembre 2025 di un numero di misuratori 2G pari almeno al 90% dei misuratori 1G installati al 31 dicembre dell'anno $t-2$ su punti attivi, essendo t il primo anno del PMS2;
 - b) la messa in servizio entro il 31 dicembre 2026 di un numero di misuratori 2G pari almeno al 95% dei misuratori 1G installati al 31 dicembre dell'anno $t-2$ su punti attivi, essendo t il primo anno del PMS2.
- 7.2 Il PMS2 contiene almeno i seguenti elementi essenziali:
- a) un'introduzione al piano di messa in servizio che illustra gli obiettivi dell'investimento proposto e richiama il quadro normativo e regolatorio vigente;
 - b) una presentazione dell'impresa distributrice, con informazioni dettagliate e quantitative sul servizio di misura dell'energia elettrica da essa fornito in relazione a:
 - i. territorio servito;
 - ii. numero di utenti, parco misuratori con separata evidenza dei misuratori monofase e trifase, dei misuratori elettromeccanici e 1G, dei misuratori di produzione, del profilo temporale annuale di messa in servizio dei misuratori 1G (c.d. profilo fisico);
 - iii. eventuali ulteriori specificità del servizio di misura, legate esclusivamente o principalmente ad effetti non controllabili

dall'impresa distributrice, che possano determinare un incremento dei costi del sistema di *smart metering* 2G;

- c) la descrizione delle funzionalità e dei livelli effettivi di *performance* dei misuratori e del sistema di *smart metering* 1G;
- d) l'analisi delle criticità emerse durante il funzionamento del sistema di *smart metering* 1G;
- e) l'analisi degli impatti positivi attesi dalla tempestiva messa in servizio di un sistema di *smart metering* 2G, identificando, in particolare:
 - i. impatti sugli utenti;
 - ii. impatti sui venditori e altri operatori;
 - iii. impatti sulla pianificazione e sull'esercizio del servizio di distribuzione;
 - iv. impatti sul servizio di misura, anche in relazione alla riduzione del tasso di guasto e alla possibilità di manomissioni;
- f) il numero di misuratori 2G di cui è prevista la messa in servizio, con granularità almeno su base annuale per l'orizzonte del PMS2 e con distinzione per tipo (monofase o trifase);
- g) lo *stock* di misuratori 2G su punti attivi, almeno con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno del piano (o con granularità maggiore, coerentemente con la granularità di cui alla precedente lettera f));
- h) la spiegazione delle scelte effettuate relativamente alla definizione dei volumi dei misuratori durante la fase massiva, con particolare evidenza dell'efficienza e dell'efficacia di tali scelte, incluse ad esempio la scelta tra installazione massiva e installazione in posa singola e le modalità e tempistiche previste per i c.d. ripassi;
- i) la spiegazione delle scelte effettuate relativamente alle tecnologie dei misuratori, inclusa l'intercambiabilità dei sistemi di cui al punto 5 della deliberazione 87/2016/R/EEL e anche in relazione alla prevedibile evoluzione di soluzioni tecnologiche standardizzate per gli aspetti delineati nell'Allegato C della stessa deliberazione;
- j) l'individuazione di eventuali motivi e circostanze che possano portare a una modifica (o a un'esigenza di aggiornamento triennale) del numero di misuratori 2G previsti e delle azioni previste dall'impresa distributrice per trattare adeguatamente tali circostanze;
- k) la definizione delle caratteristiche di (eventuali) concentratori e dei sistemi centrali e la pianificazione delle relative consistenze, con granularità almeno annuale;

- l) la descrizione delle funzionalità e dei livelli attesi di *performance* dei misuratori e del sistema di *smart metering* 2G;
 - m) l'illustrazione delle modalità adottate per comunicare pubblicamente il piano di messa in servizio e i relativi piani di implementazione per la fase massiva e per contenere il disagio degli utenti;
 - n) la quantificazione delle spese (totali e di capitale) previste per il sistema di *smart metering* 2G, con granularità almeno su base annuale per l'orizzonte del PMS2, a prezzi correnti;
 - o) la quantificazione delle spese di capitale unitarie previste per misuratore 2G e unitarie previste per misuratore 2G di prima messa in servizio, con granularità almeno su base annuale per l'orizzonte del PMS2, a prezzi correnti;
 - p) le ipotesi assunte per l'inflazione nell'orizzonte del PMS2.
- 7.3 Ulteriori elementi di dettaglio, inclusa l'individuazione di un eventuale formato tipo per le informazioni previste nei PMS2 possono essere definiti con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità.

Articolo 8

Relazione illustrativa del piano di messa in servizio 2G

- 8.1 Nella relazione illustrativa di cui al precedente comma 5.1, l'impresa distributrice:
- a) fornisce informazioni dettagliate in relazione ai dati relativi ai misuratori 1G di cui al precedente comma 7.2, lettera b), numero ii., indicando dati riferiti sia a una data precedente la predisposizione del PMS2 sia al 31 dicembre dell'anno precedente l'avvio della messa in servizio, con la spiegazione delle stime effettuate e delle relative assunzioni e logiche sottostanti;
 - b) fornisce separata evidenza dei tassi di guasto 1G per concentratori e per misuratori, delle necessità di sostituzione di misuratori 1G a seguito i) di richieste commerciali dell'utenza, ii) di manomissione, iii) di guasto, iv) di furto, v) di ripristino del servizio di misura a seguito di eventi naturali eccezionali, vi) di verifiche di fidatezza o altre verifiche dell'impresa distributrice, vii) di impossibilità di *download software* o riprogrammazione in campo, viii) di mancata raggiungibilità e di altre circostanze che siano ritenute rilevanti;
 - c) in relazione al numero di misuratori 2G di cui è prevista la messa in servizio di cui al precedente comma 7.2, lettera f), fornisce dettagli con distinzione per tipo e causa della posa (sostituzione massiva o singola di misuratori 1G, sostituzione massiva o singola di misuratori elettromeccanici, nuovi punti, sostituzione di misuratori 2G per richieste commerciali dei clienti,

- sostituzione di misuratori 2G a seguito di manomissione, sostituzione di misuratori 2G a seguito di guasti, altre cause ritenute rilevanti);
- d) comunica lo *stock* di misuratori 2G di prima messa in servizio, almeno con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno del PMS2 (o con granularità maggiore);
 - e) in relazione alla descrizione delle funzionalità e dei livelli attesi di *performance* dei misuratori e del sistema di *smart metering* 2G, fornisce separata evidenza dei tassi annuali di guasto previsti dei misuratori 2G, delle necessità di sostituzione annuali previste di misuratori 2G a seguito di richieste commerciali dell'utenza e a seguito di manomissione e di altre circostanze che siano ritenute rilevanti;
 - f) comunica la spesa annua per il sistema di *smart metering* 1G nei quattro anni precedenti la predisposizione del PMS2, con disaggregazione di:
 - i. spese di capitale per sistemi centrali;
 - ii. spese di capitale per (eventuali) concentratori;
 - iii. spese di capitale per approvvigionamento di misuratori 1G;
 - iv. spese di capitale per installazione di misuratori 1G;
 - v. altre spese di capitale;
 - vi. spese operative per sistemi centrali;
 - vii. spese operative per (eventuali) concentratori;
 - viii. spese operative per misuratori 1G;
 - ix. altre spese operative;
 - g) precisa i criteri di capitalizzazione dei costi applicati per la formulazione delle previsioni di spesa di cui è richiesto il riconoscimento tariffario nei diversi anni del PMS2 con specifici dettagli sulla capitalizzazione dei costi operativi;
 - h) assicura l'assenza di doppia copertura di costi già riconosciuti dalla regolazione tariffaria; dà inoltre evidenza di contributi ricevuti e/o previsti a qualsiasi titolo;
 - i) fornisce la disaggregazione delle spese previste per il sistema di *smart metering* 2G di cui al precedente comma 7.2, lettera n), con la medesima granularità ivi indicata, con riferimento alle voci di spesa di cui alla precedente lettera f) e a misuratori 2G anziché 1G;
 - j) fornisce informazioni di dettaglio circa la presenza nei contratti di fornitura di garanzie di sostituzione o altri meccanismi di copertura del rischio a fronte di misuratori 2G difettosi;

- k) fornisce informazioni di dettaglio circa eventuali clausole nei contratti di servizio relative alla gestione dei c.d. ripassi;
- l) segnala e fornisce informazioni di dettaglio circa eventuali ricavi connessi alla valorizzazione dei cespiti 1G dismessi;
- m) assicura la corretta applicazione delle disposizioni previste dal Testo Integrato *Unbundling* Contabile TIUC e in particolare fornisce dettagli sulle modalità adottate o che si prevede di adottare per l'allocazione dei costi e dei ricavi in relazione alle partite economiche e patrimoniali che riflettono eventuali sinergie con altre attività, dando specifica trasparenza ai rapporti infra-gruppo o con società collegate.

Articolo 9

Piani di dettaglio per la fase massiva

- 9.1 Il piano di dettaglio per la fase massiva (PDFM) relativo al primo semestre e i PDFM relativi a ciascun successivo periodo p , essendo p il periodo fissato dall'impresa distributrice nel rispetto della frequenza minima definita al successivo comma 9.3, individuano:
- a) i territori significativamente rilevanti ai sensi del criterio B del punto C-1.01 dell'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL che sono oggetto della fase massiva durante il periodo del PDFM, con dettaglio almeno a livello di Comune e indicazione del loro numero di punti di prelievo ai fini della misura e di punti di misura di generazione;
 - b) il crono-programma secondo cui i suddetti territori sono interessati dalla fase massiva, con la specificazione dei mesi previsti di inizio e di fine;
 - c) ove applicabile, l'effettivo avanzamento del PDFM relativo al periodo $p-2$.
- 9.2 In ciascun PDFM relativo a un periodo successivo al secondo, l'impresa distributrice pubblica, con riferimento alla data di fine periodo $p-2$:
- a) l'elenco dei territori significativamente rilevanti di cui al precedente comma 9.1, integrato con i dati effettivi relativi al numero di punti di prelievo ai fini della misura e punti di misura di generazione con misuratori 2G messi in servizio;
 - b) il crono-programma di cui al precedente comma 9.1, integrato con la specificazione dei mesi effettivi di inizio e fine o, se modificata, con una previsione aggiornata.
- 9.3 L'impresa distributrice predispone i PDFM successivi al primo con frequenza almeno semestrale.

- 9.4 I PDFM successivi al primo sono pubblicati dall'impresa distributrice sul proprio sito internet, entro almeno 30 (trenta) giorni dall'inizio del periodo oggetto del PDFM.
- 9.5 La ritardata o mancata o incompleta pubblicazione di uno o più PDFM può comportare l'applicazione di una penalità quantificata nella misura massima di 2 (due) euro per misuratore 2G la cui messa in servizio è prevista dal PMS2 nel periodo coperto dai PDFM mancanti o pubblicati in ritardo o in modo incompleto. Ove necessario, tale numero di misuratori 2G è ricavato mediante interpolazione lineare.
- 9.6 Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 9.5 l'Autorità avvia uno specifico procedimento.

Articolo 10

Percorsi di analisi della richiesta di ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime specifico (RARI)

- 10.1 L'Autorità prevede due differenti percorsi di analisi della RARI:
- a) percorso abbreviato;
 - b) percorso ordinario.
- 10.2 Nel caso di percorso abbreviato, l'Autorità decide sulla RARI di norma entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al precedente comma 5.4.
- 10.3 Richieste di approfondimento all'impresa distributrice possono prevedere la sospensione, ove precisato, dei termini di analisi della RARI, di norma per un massimo complessivo di 30 (trenta) giorni.
- 10.4 Nel caso di percorso ordinario, l'Autorità decide sulla RARI di norma entro 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al precedente comma 5.4, salvo sospensioni dei termini per richieste di approfondimento.
- 10.5 L'impresa distributrice ha facoltà di richiedere l'analisi mediante percorso abbreviato in sede di presentazione della RARI. In tale caso, l'impresa distributrice fornisce evidenze di:
- a) completezza e rispondenza del PMS2 agli elementi essenziali previsti dal precedente Articolo 7;
 - b) completezza e rispondenza della relazione illustrativa del PMS2 a quanto previsto dal precedente Articolo 8;
 - c) completezza e rispondenza del PDFM a quanto previsto dal precedente Articolo 9;

- d) congruità delle ipotesi assunte ai fini della predisposizione del PMS2;
 - e) una valutazione generale del rispetto di condizioni di efficienza ed efficacia nello sviluppo del PMS2;
 - f) rispetto della condizione di spesa massima di capitale di cui al successivo Articolo 11.
- 10.6 Il Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità verifica la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del percorso abbreviato e, in caso di esito negativo, previa informazione all’Autorità, respinge la richiesta di percorso abbreviato e procede a richiedere all’impresa distributrice le necessarie integrazioni documentali ai fini della prosecuzione dell’analisi della RARI secondo il percorso ordinario.

Articolo 11

Condizione di spesa massima di capitale per il percorso abbreviato

- 11.1 La spesa complessiva di capitale prevista per la messa in servizio del sistema di *smart metering* 2G deve risultare inferiore alla spesa di capitale calcolata dall’Autorità sulla base di una spesa unitaria, espressa a prezzi costanti dell’anno $t-1$, di 130 euro per misuratore 2G del PMS2, essendo t il primo anno del PMS2.
- 11.2 Il calcolo della spesa complessiva di capitale prevista ai fini della valutazione del rispetto della condizione di spesa massima per l’ammissione al percorso abbreviato viene effettuato assumendo per tutti gli anni del PMS2 un fattore di sconto pari a 1.
- 11.3 Ai fini della verifica del rispetto della condizione di spesa massima di capitale per il percorso abbreviato, le spese di capitale previste riportate a prezzi correnti nel PMS2 sono deflazionate sulla base dei deflatori riportati nella Tabella 1 del presente Allegato A.
- 11.4 A partire dall’anno 2020, la Tabella 1 è rivista annualmente dall’Autorità, di norma con anticipo di 60 (sessanta) giorni rispetto al termine di cui al precedente comma 5.3.

Articolo 12

Piano convenzionale di messa in servizio dei misuratori

- 12.1 Ai fini dei riconoscimenti tariffari, in occasione della decisione sulla RARI, l’Autorità fissa il piano convenzionale di messa in servizio dei misuratori (PCO2).
- 12.2 Il PCO2 è individuato dall’Autorità a partire dalla stratificazione delle immobilizzazioni lorde rivalutate relative ai misuratori 1G in esercizio al 31 dicembre dell’anno $t-1$ rilevante ai fini regolatori (c.d. profilo contabile). Il dato relativo all’anno $t-1$ viene stimato in base a dati pre-consuntivi o previsionali.

Eventuali immobilizzazioni di misuratori 1G precedenti all'anno $t-15$ contribuiscono alla valorizzazione delle immobilizzazioni dell'anno $t-15$.

12.3 Per ciascun anno del PMS2, il PCO2 identifica la percentuale di misuratori 2G di prima messa in servizio rispetto al numero totale previsto di misuratori di prima messa in servizio. La percentuale di misuratori 2G è determinata nel modo seguente:

- a) anno t : la somma dei valori contabili relativi agli anni $t-15$ e $t-14$ del profilo contabile divisa per la somma dei valori contabili relativi a tutti gli anni da $t-15$ a $t-1$;
- b) anno $t+1$: la somma dei valori relativi agli anni $t-13$ e $t-12$ del profilo contabile, divisa per la somma dei valori relativi a tutti gli anni da $t-15$ a $t-1$;
- c) anno $t+2$: la somma dei valori relativi agli anni $t-11$ e $t-10$ del profilo contabile, divisa per la somma dei valori relativi a tutti gli anni da $t-15$ a $t-1$;
- d) anno $t+k$ (con k variabile da 3 a 11): il valore dell'anno $t-12+k$ del profilo contabile, diviso per la somma dei valori relativi a tutti gli anni da $t-15$ a $t-1$;
- e) anni $t+12$, $t+13$ e $t+14$: non applicabile.

12.4 Nel caso di imprese distributrici che presentino un valore nullo del profilo contabile nell'anno $t-15$, i valori di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 12.3 sono sostituiti, rispettivamente, da:

- a) anno t : la somma del valore relativo all'anno $t-14$ e della metà del valore relativo all'anno $t-13$ del profilo contabile, divisa per la somma dei valori relativi a tutti gli anni da $t-15$ a $t-1$;
- b) anno $t+1$: la somma della metà del valore relativo all'anno $t-13$ e del valore relativo all'anno $t-12$ del profilo contabile, divisa per la somma dei valori relativi a tutti gli anni da $t-15$ a $t-1$.

12.5 In occasione della decisione sulla RARI, il PCO2 è fissato come percentuale con due cifre decimali relativa ad ogni anno del PMS2. Il PCO2 viene corredato dal numero cumulato convenzionale di misuratori di prima messa in servizio alla fine di ogni anno del PCO2, arrotondato all'unità.

Articolo 13

Spesa annuale di capitale prevista dall'Autorità

13.1 L'Autorità in occasione della decisione sulla RARI determina e pubblica per ciascun anno del piano la propria previsione di spesa annuale di capitale, che comprende:

- a) spesa annuale per sistemi centrali e per (eventuali) concentratori;
- b) spesa annuale unitaria per misuratore 2G di prima messa in servizio, incluse le altre spese (SUS2).

13.2 La spesa annuale di capitale prevista è espressa a prezzi costanti.

13.3 La SUS2 è fissata dall'Autorità assumendo:

- a) un peso di misuratori 2G monofase, determinato per ciascuna impresa sulla base degli elementi forniti dal PMS2 e di eventuali approfondimenti da parte dell'Autorità;
- b) un peso complessivo di misuratori 2G in posa massiva sull'orizzonte del PMS2, determinato per ciascuna impresa sulla base degli elementi forniti dal PMS2 e di eventuali approfondimenti da parte dell'Autorità;
- c) una differenziazione annuale del peso di cui al punto precedente, con distinzione almeno tra la fase massiva e la fase di gestione utenza del PMS2 di cui al precedente comma 7.1.

13.4 La SUS2 comprende anche un *uplift* determinato dall'Autorità in occasione della decisione sulla RARI in modo da coprire i costi connessi alla sostituzione di misuratori 2G per cause e nei limiti ammessi in sede di decisione sulla RARI.

Articolo 14

Aggiornamenti periodici

14.1 Ai fini dell'applicazione per il riconoscimento dei costi in ciascuno degli anni del PMS2 la spesa annuale prevista dall'Autorità è aggiornata annualmente applicando il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat, assumendo i valori definiti dall'Autorità per gli aggiornamenti annuali delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica.

14.2 La proposta di aggiornamento triennale del PMS2 di cui al precedente Articolo 6 è valutata dall'Autorità entro 120 (centoventi) giorni, prorogabili per motivi istruttori al massimo di ulteriori 45 (quarantacinque) giorni, dal ricevimento della medesima proposta.

14.3 In assenza di proposta di aggiornamento del PMS2 di cui al precedente Articolo 6, l'Autorità valuta eventuali aggiustamenti degli elementi e delle eventuali condizioni definiti in occasione della decisione sulla RARI o di precedenti aggiustamenti triennali, inclusa la spesa annuale di capitale prevista dall'Autorità.

14.4 In sede di aggiornamento o aggiustamento del PMS2 viene valutato, tra l'altro, l'aggiornamento del numero totale previsto di misuratori 2G di prima messa in servizio, sulla base dei più recenti dati consuntivi disponibili riguardo le dinamiche dei punti di misura.

Articolo 15

Consuntivazione della spesa effettiva

- 15.1 Per ciascun anno n del PMS2 l'impresa distributrice entro il 31 ottobre dell'anno $n+1$ presenta all'Autorità il consuntivo della spesa effettiva (totale e di capitale) sostenuta, articolata secondo lo schema di raccolta dati definito con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità.
- 15.2 L'impresa distributrice comunica contestualmente anche:
- a) la spesa effettiva di capitale sostenuta per sistemi centrali 2G nell'anno n ;
 - b) la spesa effettiva di capitale sostenuta per (eventuali) concentratori 2G nell'anno n ;
 - c) la spesa effettiva di capitale sostenuta per misuratori 2G (escluse le altre spese) nell'anno n , distinguendo la spesa per approvvigionamento dalla spesa per installazione;
 - d) la spesa effettiva di capitale sostenuta per altre spese 2G nell'anno n , dettagliandone la natura;
 - e) la spesa effettiva unitaria di capitale sostenuta per misuratore di prima messa in servizio, ottenuta dividendo la spesa effettiva di capitale sostenuta per misuratori 2G e altre spese nell'anno n per il numero di misuratori 2G di prima messa in servizio effettivamente messi in servizio nel medesimo anno n ;
 - f) la spesa effettiva di capitale sostenuta per sistemi centrali 1G, per concentratori 1G e per misuratori 1G e altre spese 1G nell'anno n ;
 - g) i costi operativi effettivi per sistemi di *smart metering* 2G nell'anno n , dettagliandone le voci più significative;
 - h) i costi operativi effettivi per sistemi di *smart metering* 1G nell'anno n , dettagliandone le voci più significative.
- 15.3 L'impresa distributrice garantisce, con propria dichiarazione, la riconciliabilità dei dati di cui al precedente comma 15.1 con i dati riportati nei rendiconti annuali separati redatti dalla medesima impresa ai sensi del TIUC.
- 15.4 Contestualmente alla comunicazione dei dati di cui al precedente comma 15.1, l'impresa distributrice fornisce prospetti di riconciliazione tra i dati forniti ai fini della rendicontazione medesima ed i dati forniti nei rendiconti annuali separati redatti ai sensi del TIUC e nelle raccolte dati RAB ai fini degli aggiornamenti tariffari previsti dal TIME.
- 15.5 Le comunicazioni dell'impresa distributrice sono verificate dagli Uffici dall'Autorità ai fini delle determinazioni di cui al successivo Articolo 16.

Articolo 16

Determinazione della spesa di capitale ammessa ai riconoscimenti tariffari

- 16.1 Il livello della spesa di capitale in ciascun anno n del PMS2 che viene ammessa ai riconoscimenti tariffari è determinato dall'Autorità entro il mese di dicembre dell'anno $n+1$. La spesa ammessa è distinta tra:
- spesa per sistemi centrali e (eventuali) concentratori;
 - spesa per misuratori.
- 16.2 La spesa di capitale dell'anno n per sistemi centrali e per (eventuali) concentratori ammessa ai riconoscimenti tariffari è pari alla somma algebrica della spesa di capitale effettiva sostenuta nell'anno n di cui al precedente comma 15.2, lettere a) e b) e dell'incentivo, determinato secondo le relazioni individuate nella matrice *Information Quality Incentive* (IQI) riportata nella Tabella 2. L'incentivo indicato in ogni cella della matrice IQI dell'anno n è espresso con riferimento alla base 100 corrispondente alla previsione dell'Autorità di cui al comma 13.1, lettera a), relativamente a tale anno.
- 16.3 La spesa di capitale unitaria dell'anno n per misuratori ammessa ai riconoscimenti tariffari è pari alla somma algebrica della spesa di capitale unitaria effettiva sostenuta nell'anno n per misuratori e per altre spese di cui al precedente comma 15.2, lettera e), e dell'incentivo, determinato secondo le relazioni individuate nella matrice IQI riportata nella Tabella 2. L'incentivo indicato in ogni cella della matrice IQI dell'anno n è espresso con riferimento alla base 100 corrispondente alla previsione dell'Autorità di cui al comma 13.1, lettera b), relativamente a tale anno.
- 16.4 La spesa di capitale dell'anno n per misuratori ammessa ai riconoscimenti tariffari è calcolata moltiplicando la spesa di capitale unitaria ammessa, di cui al comma 16.3, per il numero di misuratori di prima messa in servizio messi in servizio nell'anno n , applicando un tetto massimo fissato dal numero di misuratori di prima messa in servizio previsto dal PCO2 di cui all'Articolo 12.
- 16.5 Se il numero cumulato dei misuratori di prima messa in servizio che sono stati messi in servizio fino all'anno n (con n compreso tra l'anno t e l'anno $t+10$, estremi inclusi) è superiore al numero di misuratori di prima messa in servizio previsto dal PCO2 per il medesimo anno, l'inizio del riconoscimento della spesa per i misuratori eccedenti è posticipato agli anni successivi all'anno $n+1$.
- 16.6 A partire dall'anno $t+11$, viene avviato il riconoscimento delle spese per misuratori di cui non è già stato avviato il riconoscimento, anche se il numero cumulato di misuratori di prima messa in servizio che sono stati messi in servizio è superiore rispetto al numero di misuratori di prima messa in servizio previsto dal PCO2 per il medesimo anno.
- 16.7 L'Autorità può avviare specifici procedimenti per l'aggiornamento della matrice IQI di cui alla Tabella 2, in relazione a elementi di particolare rilevanza che possano

emergere nello sviluppo dei sistemi di *smart metering* 2G e, in particolare, alle esigenze di supporto dell'innovazione tecnologica.

Articolo 17

Determinazione del costo riconosciuto ai fini tariffari

- 17.1 La spesa di capitale di cui è avviato il riconoscimento in ciascun anno, di cui al precedente Articolo 16, va a incrementare il livello del capitale investito ai fini regolatori e concorre alla determinazione delle componenti tariffarie a copertura dei costi di capitale della tariffa di riferimento di cui al comma 37.3, lettera a) del TIME.
- 17.2 La remunerazione e l'ammortamento del capitale investito sono determinati secondo un piano di ammortamento a rata costante. Le rate del piano di ammortamento sono calcolate come rate annue posticipate, considerando un orizzonte temporale di restituzione coerente con la vita utile regolatoria di cui al precedente Articolo 3.
- 17.3 I costi di capitale relativi ai sistemi di *smart metering* 1G esistenti al 31 dicembre dell'anno $t-1$ sono riconosciuti fino alla fine della vita utile regolatoria.

Articolo 18

Penalità per ritardi rispetto alle previsioni di messa in servizio e per mancato rispetto lieve dei livelli attesi di performance

- 18.1 In ciascun anno n della fase massiva, con esclusione del primo e dell'ultimo anno, nel caso di mancato raggiungimento del 95% del numero (cumulato) di misuratori 2G di cui al precedente comma 7.2, lettera f), previsto dall'impresa distributrice nel proprio PMS2, si applica una penalità.
- 18.2 La penalità è pari al 10% della spesa unitaria annuale di capitale ammessa ai riconoscimenti tariffari moltiplicata per la differenza tra il 95% del numero (cumulato) previsto di misuratori 2G al 31 dicembre dell'anno n e il numero (cumulato) effettivo di misuratori messi in servizio alla stessa data.
- 18.3 Per il primo anno t della fase massiva, la penalità si applica nel caso di mancato raggiungimento del 90% del numero di misuratori 2G. Tale penalità è pari al 10% della spesa unitaria annuale di capitale ammessa ai riconoscimenti tariffari moltiplicata per la differenza tra il 90% del numero previsto di misuratori 2G al 31 dicembre dell'anno t e il numero effettivo di misuratori messi in servizio alla stessa data.
- 18.4 La penalità è annullata e restituita all'impresa distributrice nel caso essa consegua il raggiungimento del 105% del numero (cumulato) previsto di misuratori 2G al 31 dicembre dell'anno $n+1$.

- 18.5 Negli anni t , $t+1$ e $t+2$ del PMS2, viene effettuato di norma il solo monitoraggio delle *performance* di cui al successivo Articolo 20, fatte salve ulteriori specifiche richieste da parte dell'Autorità.
- 18.6 A partire dall'anno $t+3$ del PMS2, nel caso di mancato raggiungimento dei livelli attesi di *performance* relativi ai livelli di servizio L-1.01 (24 ore) o L-1.02 (4 ore) si applica una penalità.
- 18.7 La penalità per mancato rispetto dei livelli attesi di *performance* di un sistema di *smart metering* 2G è pari allo 0,2% della spesa di capitale annua riconosciuta per ogni punto percentuale di mancato raggiungimento del livello obiettivo, computato separatamente per i due livelli di servizio di cui al comma precedente.
- 18.8 Non sono previsti meccanismi di annullamento e restituzione delle penalità per mancato rispetto dei livelli attesi di *performance*.
- 18.9 Il tetto annuale delle penalità per mancato avanzamento e per mancato rispetto dei livelli attesi di *performance* è pari al 10% della spesa di capitale annua media attesa negli anni di fase massiva del PMS2.
- 18.10 Il tetto cumulato pluriennale della penalità per mancato avanzamento e per mancato rispetto dei livelli attesi di *performance* è pari al 30% della spesa di capitale annua media attesa negli anni di fase massiva del PMS2.
- 18.11 Le penalità di cui al presente articolo sono di norma determinate nell'anno successivo all'anno r in cui si è registrato il ritardo rispetto al PMS2 o il mancato raggiungimento dei livelli attesi di *performance*.
- 18.12 L'impresa distributrice può richiedere all'Autorità, e in copia alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, entro il 31 ottobre dell'anno successivo all'anno r la rateizzazione delle penalità dovute fino a un massimo di tre anni, comprovando il significativo impatto di tali penalità, ove applicate in rata unica, sui ricavi regolati di distribuzione e misura dell'impresa.
- 18.13 La richiesta di rateizzazione, in assenza di richiesta di ulteriori informazioni e di rigetto o approvazione esplicita da parte dell'Autorità entro il 30 novembre dell'anno successivo all'anno r , è ritenuta accettata in modalità di silenzio-assenso.
- 18.14 Le penalità sono versate dall'impresa distributrice direttamente alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, a valore sul conto di cui al comma 48.1, lettera f) del TIT.
- 18.15 Fermo restando quanto indicato al precedente comma 2.2, in caso di violazioni gravi relative al rispetto delle funzionalità dei misuratori 2G, dei livelli attesi di *performance* dei sistemi di *smart metering* 2G e connessa tempistica di messa a regime, come fissati dalla deliberazione 87/2016/R/EEL o di eventuali condizioni definite nella decisione sulla RARI, l'Autorità avvia un procedimento a carattere prescrittivo e/o sanzionatorio.

Articolo 19

Riconoscimento dei costi nelle fasi preliminari e iniziali del PMS2

- 19.1 Eventuali investimenti in misuratori 1G effettuati per gestione utenza dopo l'avvio del PMS2, ove giustificati nel PMS2 da comprovate esigenze, possono essere consentiti in sede di decisione sulla RARI, entro specifici limiti in termini di costo unitario e di quantità.
- 19.2 Quando consentiti, tali investimenti sono riconosciuti sulla base del criterio del costo storico rivalutato, nei limiti di quanto previsto per le imprese distributrici con oltre 100.000 punti di prelievo non soggette a regime specifico, e comunque tenendo conto degli specifici limiti di cui al precedente comma 19.1 fissati in sede di decisione sulla RARI.
- 19.3 Investimenti funzionali al PMS2 eseguiti prima dell'anno t sono specificati e opportunamente dettagliati nel PMS2. Convenzionalmente, tali spese sono attribuite all'anno t .

Articolo 20

Monitoraggio dell'avanzamento e della performance dei sistemi di smart metering 2G

- 20.1 Contestualmente alla pubblicazione di ciascun PDFM relativo al periodo p successivo al secondo, l'impresa distributrice rende disponibile all'Autorità i seguenti dati consuntivi di avanzamento della messa in servizio, relativi al periodo $p-2$:
 - a) misuratori 2G di prima messa in servizio in sostituzione massiva di misuratori 1G;
 - b) misuratori 2G di prima messa in servizio in sostituzione massiva di misuratori elettromeccanici;
 - c) misuratori 2G di prima messa in servizio in sostituzione non massiva di misuratori 1G o elettromeccanici;
 - d) misuratori 2G di prima messa in servizio per nuovi punti;
 - e) misuratori 2G in sostituzione di misuratori 2G a seguito di richieste commerciali del cliente;
 - f) misuratori 2G in sostituzione di misuratori 2G a seguito di manomissioni;
 - g) misuratori 2G in sostituzione di misuratori 2G a seguito di guasti;
 - h) misuratori 2G in sostituzione di misuratori 2G a seguito di furto;

- i) misuratori 2G in sostituzione di misuratori 2G a seguito di ripristino del servizio di misura a seguito di eventi naturali eccezionali;
- j) misuratori 2G in sostituzione di misuratori 2G a seguito di verifiche di fidatezza o altre verifiche dell'impresa distributrice;
- k) misuratori 2G in sostituzione di misuratori 2G a seguito di impossibilità di download software o riprogrammazione in campo;
- l) misuratori 2G in sostituzione di misuratori 2G a seguito di mancata raggiungibilità;
- m) misuratori 2G in sostituzione di misuratori 2G per altre cause;
- n) misuratori 2G su punti attivati durante il periodo e attivi alla data di fine periodo;
- o) misuratori 2G su punti disattivati durante il periodo e disattivi alla data di fine periodo;
- p) misuratori 2G pre-posati su punti in attesa di prima attivazione alla data di fine periodo.

20.2 Contestualmente alla pubblicazione di ciascun PDFM relativo al periodo p successivo al secondo, l'impresa distributrice rende disponibile all'Autorità i seguenti dati cumulati (*stock*) relativi alla data di fine del periodo $p-2$:

- a) punti attivi di misura di consumo, punti attivi di misura di generazione;
- b) misuratori 2G installati;
- c) misuratori 2G messi in servizio;
- d) misuratori 2G messi a regime;
- e) misuratori 1G installati;
- f) misuratori 1G messi in servizio;
- g) misuratori elettromeccanici installati;
- h) misuratori elettromeccanici in servizio;
- i) le relative disaggregazioni tra misuratori monofase e trifase.

20.3 L'impresa distributrice rende disponibili all'Autorità informazioni in merito alle seguenti prestazioni rilevate in ciascun anno n del PMS2:

- a) disponibilità delle curve quartorarie entro 24 ore dalla mezzanotte del giorno di consumo per punti di prelievo equipaggiati con misuratori 2G da oltre un anno dalla messa a regime;
- b) disponibilità delle curve quartorarie entro 30 ore dalla mezzanotte del giorno di consumo per punti di prelievo equipaggiati con misuratori 2G da meno di un anno dalla messa a regime;

- c) disponibilità delle curve quartorarie entro 96 ore dalla mezzanotte del giorno di consumo per punti di prelievo equipaggiati con misuratori 2G;
- d) tasso di successo delle operazioni di telegestione a 4 ore dalla richiesta;
- e) tasso di successo delle operazioni di telegestione a 24 ore dalla richiesta;
- f) livelli di prestazione per le segnalazioni spontanee dal misuratore entro 1 ora dalla richiesta;
- g) penetrazione del servizio relativo alle segnalazioni spontanee;
- h) numero di cabine MT/BT messe a regime entro 60 giorni dalla installazione del primo misuratore 2G presso un punto di prelievo dalla stessa alimentato;
- i) numero di territori significativamente rilevanti (di cui al precedente comma 9.1, lettera a) e di relativi misuratori 2G messi a regime:
 - i. entro 180 giorni per territori con numero di punti di prelievo inferiore a 5.000;
 - ii. entro 210 giorni per territori con numero di punti di prelievo compreso tra 5.000 e 10.000, estremi inclusi;
 - iii. entro 240 giorni per territori con numero di punti di prelievo superiore a 10.000.

20.4 Il Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità può, con propria determina, definire istruzioni operative:

- a) per la trasmissione dei dati consuntivi di avanzamento della messa in servizio di cui ai precedenti commi 20.1 e 20.2;
- b) per la definizione degli indicatori di *performance* dei sistemi di *smart metering* 2G di cui al precedente comma, ivi incluse in particolare le modalità di esclusione degli impatti sulle *performance* di fenomeni non controllabili dall’impresa distributrice.

20.5 Le informazioni di cui al precedente comma 20.3, sono rese disponibili contemporaneamente alle consuntivazioni di cui al precedente Articolo 15.

Articolo 21

Monitoraggio della consistenza dei misuratori installati presso punti non attivi

21.1 L’Autorità, sulla base dei dati trasmessi dalle imprese distributrici, monitora l’andamento del numero di misuratori che risultano installati presso punti non attivi, anche al fine di valutare esigenze di regolazione specifica finalizzate a garantire l’efficiente ed economica gestione del servizio.

Tabella 1 – Valori dei deflatori per i PMS2 che si avviano nell'anno 2020

Anno	Valore del deflatore
2019	1,000
2020	1,015
2021	1,030
2022	1,046
2023	1,061
2024	1,077
2025	1,093
2026	1,110
2027	1,126
2028	1,143
2029	1,161
2030	1,178
2031	1,196
2032	1,214
2033	1,232
2034	1,250

Tabella 2 – Matrice IQI – Valore degli incentivi ogni 100 euro di spesa (unitaria per misuratori, complessiva per concentratori e sistemi centrali) prevista dall’Autorità

Rapporto previsione impresa/previsione dell’Autorità	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1	1,05	0	1,15	1,2	1,25
Previsione di spesa ammissibile (con peso 75% per la previsione dell’Autorità e peso 25% per la previsione dell’impresa)	93,75	95	96,25	97,5	98,75	100	101,25	102,5	103,75	105	106,25
Incentivo all’efficienza da applicare alla differenza tra spesa ammissibile e spesa effettiva	26,3%	25,0%	23,8%	22,5%	21,3%	20,0%	18,8%	17,5%	16,3%	15,0%	13,8%
Incentivo a presentare dichiarazioni accurate (ogni 100 euro di spesa prevista dal regolatore)	0,86	0,75	0,61	0,44	0,23	0,00	-0,27	-0,56	-0,89	-1,25	-1,64
	Incentivi ogni 100 euro di spesa prevista dal regolatore										
Spesa effettiva	Spesa prevista dall’impresa, assunta pari a 100 la previsione di spesa del regolatore										
	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
75	5,78	5,75	5,66	5,50	5,28	5,00	4,66	4,25	3,78	3,25	2,66
80	4,47	4,50	4,47	4,38	4,22	4,00	3,72	3,38	2,97	2,50	1,97
85	3,16	3,25	3,28	3,25	3,16	3,00	2,78	2,50	2,16	1,75	1,28
90	1,84	2,00	2,09	2,13	2,09	2,00	1,84	1,63	1,34	1,00	0,59
95	0,53	0,75	0,91	1,00	1,03	1,00	0,91	0,75	0,53	0,25	0,09
100	-0,78	-0,50	-0,28	-0,13	-0,03	-	-0,03	-0,13	-0,28	-0,50	-0,78
105	-2,09	-1,75	-1,47	-1,25	-1,09	-1,00	-0,97	-1,00	-1,09	-1,25	-1,47
110	-3,41	-3,00	-2,66	-2,38	-2,16	-2,00	-1,91	-1,88	-1,91	-2,00	-2,16
115	-4,72	-4,25	-3,84	-3,50	-3,22	-3,00	-2,84	-2,75	-2,72	-2,75	-2,84
120	-6,03	-5,50	-5,03	-4,63	-4,28	-4,00	-3,78	-3,63	-3,53	-3,50	-3,53
125	-7,34	-6,75	-6,22	-5,75	-5,34	-5,00	-4,72	-4,50	-4,34	-4,25	-4,22

L’incentivo (per ogni 100 euro di spesa prevista dall’Autorità) è calcolato:

- per combinazioni di valori di spesa effettiva (per ogni 100 euro di spesa prevista dall’Autorità) e spesa prevista dall’impresa distributrice (per ogni 100 euro di spesa prevista dall’Autorità) compresi tra 75 e 125 euro, ma non riportati nella tabella, applicando la seguente formula:

$$I = (SA - SE) \cdot (\alpha + \beta \cdot SP) + \gamma + \delta \cdot SP + \eta \cdot SP^2 \quad \text{[FORMULA 1]}$$

dove:

- SA è la previsione di spesa (per ogni 100 euro di spesa prevista dall’Autorità), calcolata secondo la seguente formula:
 - $SA = 0,75 \cdot 100 + 0,25 \cdot SP$;
- SE è la spesa effettiva dell’impresa distributrice (per ogni 100 euro di spesa prevista dall’Autorità);
- SP è la spesa prevista dall’impresa distributrice (per ogni 100 euro di spesa prevista dall’Autorità);
- α è un parametro che assume valore pari a 0,45;
- β è un parametro che assume valore pari a -0,0025;
- γ è un parametro che assume valore pari a -1,25;
- δ è un parametro che assume valore pari a 0,075;

- η è un parametro che assume valore pari a -0,000625;
- per valori di SE inferiori a 75 euro, applicando la [FORMULA 1], assumendo SE pari a 75 euro;
- per valori di SE superiori a 125 euro, applicando la [FORMULA 1], assumendo SE pari a 125 euro;
- per valori di SP inferiori a 75 euro, applicando la [FORMULA 1], assumendo SP pari a 75 euro;
- per valori di SP superiori a 125 euro, applicando la [FORMULA 1], assumendo SP pari a 125 euro.